

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000246

del 06 GIU. 2019

**OGGETTO:** *Controversia Eredi URSO / CATTOLICA / ARNAS – Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa*

U.O. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
<p>SERVIZIO LEGALE</p> <p>Proposta n. <u>19</u> del <u>28.5.2019</u></p> <p>Il Responsabile procedimento</p> <p>Il Direttore dell'U.O. S.Legale Avv. Caterina Rizzotto</p>	<p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (euro) _____</p> <p>Costo presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco</p>

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 4.04.2019, insediatosi nelle funzioni a far data dal 16.04.2019, giusta deliberazione n.1 del 16.04.2019, assistito da Dr. A. Ardiccioni quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata


28 MAG 2019

**PREMESSO:**

- ◆ che cinque stretti congiunti di una paziente hanno promosso un giudizio nei confronti di questa azienda teso al risarcimento di molteplici poste di danno – quantificate in € 1.077.160,00 – assumendo che la *malpractice* asseritamente posta in essere dai sanitari aziendali della ginecologia del Civico ne avesse cagionato il decesso;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.10858/2013, è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

**DATO ATTO:**

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito, a suo tempo, agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse, e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA tenuta, a loro avviso, a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, **eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti**, ritenendo, quindi, che dell'eventuale, ingente, risarcimento richiesto dai cinque attori, dovesse farsi carico integralmente questa azienda;
- ✓ che tali eccezioni sono state debitamente contestate, con dovizia di argomentazioni, dai procuratori aziendali;
- ✓ che una consulenza tecnica d'ufficio collegiale, resa da uno specialista in ginecologia ed uno specialista in medicina legale, ha ravvisato la *malpractice* medica << *soprattutto per quanto attiene la valutazione diagnostica della paziente al momento della prima ecografia ...[laddove] una diagnosi corretta avrebbe ...evitato il decesso della paziente* >>.
- ✓ che il Tribunale adito, con sentenza n.3490 pubblicata in data 18.7.2018 (DOC.1) se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato *malpractice* sanitaria e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti in favore di ciascuno dei cinque attori quantificati, complessivamente, in poco più € 788.000,00, oltre spese di CTU e di lite, per altro verso ha accolto la domanda aziendale di manleva, nei limiti, ovviamente, della pattuita franchigia, e condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda quantificate in << € 1.686,00 per spese vive ed in € 16.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.. come per legge >>;



**PRESO ATTO** che, fugato giudizialmente ogni dubbio in ordine all'operatività della manleva, nessun limite di franchigia è risultato opponibile nel caso di specie atteso che il sinistro ricadeva nell'annualità 2011, la cui franchigia era stata interamente erosa; e, dunque, la manleva è risultata operante per l'intero;

**PRESO ATTO**, altresì:

- che, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (e segnatamente il 9.8.2018) l'ARNAS ha notificato alla CATTOLICA un apposito " *Atto stragiudiziale di intimazione e messa in mora*" con cui, avvalendosi del disposto di cui all'art.1917 comma 2° c.c., le ha intimato il pagamento diretto, in favore degli attori tutti, delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, oltre che al pagamento in proprio favore delle spese di lite;
- che la CATTOLICA ha soddisfatto tutti e cinque gli attori: due di essi, i genitori della paziente, con la stipula di un accordo transattivo, ed i restanti tre, i fratelli, onorando il *decisum* giudiziale seppur a seguito di rigetto di istanza cautelare da essa CATTOLICA avanzata;

**DATO ATTO:**

- a) che la CATTOLICA ha, altresì, onorato il debito nei confronti dell'Azienda a titolo di spese di lite, corrispondendole la dovuta somma complessiva di € 21.420,00 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- b) che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- c) che trattasi di " *credito/privato per rimborsi vari*" , portante il " *codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi*" - Esercizio 2019 – Gestione Istituzionale;

**VISTO** il " *Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

**RITENUTO** che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << *nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali*>>; e ciò in ragione delle seguenti considerazioni debitamente illustrate al Direttore Amministrativo del tempo che le ha condivise (DOC.2);

- la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di **controparte**; quale **parte contro** la quale l'azienda propone domande;
- la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una **sentenza favorevole**, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda all'esborso delle somme in favore di parte attrice; che,



nel caso di specie, sarebbero complessivamente ammontate a circa € 800.000,00:

- ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una *sentenza favorevole* si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- infine, e l'argomento è di per sé decisivo, se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile ed è stato giudicato tale dalla Corte di Appello nei casi in cui la compagnia lo ha proposto;

**PRESO ATTO** che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

**CONSIDERATO** che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze in favore della sola proponente, Avv. RIZZOTTO, che, in virtù del mandato congiunto esercitato unitamente all'Avv. PALMA, ha diritto alla metà del 95% del compenso, riservandosi – la medesima odierna proponente - di formulare, nel proseguo, ulteriore proposta afferente i compensi dell'Avv. PALMA;

**RITENUTO**, pertanto, che la suindicata somma di € 21.420,00 corrisposta dalla soccombente CATTOLICA a titolo di spese di lite, sia così ripartita:

- ◆ € 1.686,00, quali spese vive affrontate dall'Azienda vadano riversate sul bilancio di questa;
- ◆ la somma restante, ovvero € 19.734,00 vada decurtata del 5%, per un importo, quindi, di € 986,70, che, giusta previsioni regolamentari citate, vanno altresì riversate sul bilancio dell'azienda;
- ◆ della somma residua, pari ad € 18,747,30, metà, ossia € 9.373,65, va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

**RAVVISATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate



nella nota del 28.3.2019 (che si allega quale DOC.3) stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 (DOC.4) a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

### PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

#### 1) DARE ATTO:

- che cinque stretti congiunti di una paziente hanno promosso un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo, portante il numero di R.G.10858/2013, nei confronti di questa azienda teso al risarcimento di molteplici poste di danno – quantificate in € 1.077.160,00 –, assumendo che la *malpractice* asseritamente posta in essere dai sanitari aziendali della ginecologia del Civico ne avesse cagionato il decesso;
- che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito, a suo tempo, agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse, e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA tenuta, a loro avviso, a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti, ritenendo, quindi, che dell'eventuale, ingente, risarcimento richiesto dai cinque attori, dovesse farsi carico integralmente questa azienda;
- che tali eccezioni sono state debitamente contestate, con dovizia di argomentazioni, dai procuratori aziendali;
- che il Tribunale adito, con sentenza n.3490 pubblicata in data 18.7.2018, se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato *malpractice* sanitaria e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti in favore di ciascuno dei cinque attori quantificati, complessivamente, in poco più € 788.000,00, oltre spese di CTU e di lite, per altro verso ha accolto la domanda aziendale di manleva, nei limiti, ovviamente, della pattuita franchigia, e condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda quantificate in << € 1.686,00 per spese vive ed in € 16.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.. come per legge >>;
- che, fugato giudizialmente ogni dubbio in ordine all'operatività della manleva, nessun limite di franchigia è risultato opponibile nel caso di specie, atteso che il sinistro ricadeva nell'annualità 2011, la cui franchigia era stata interamente erosa; e, dunque, la manleva è risultata operante per l'intero;



**E ATTO**, altresì,:

che la CATTOLICA ha soddisfatto tutti e cinque gli attori: due di essi, i genitori della paziente, con la stipula di un accordo transattivo, ed i restanti tre, i fratelli, onorando il *decisum* giudiziale seppur a seguito di rigetto di istanza cautelare da essa CATTOLICA avanzata;

che la CATTOLICA ha, altresì, onorato il debito nei confronti dell'Azienda a titolo di spese di lite, corrispondendole la dovuta somma complessiva di € 21.420,00 a mezzo bonifico bancario di pari importo;

che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali >>

che i su nominati procuratori hanno dichiarato di aver assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del “Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali”;

che – giusta formulazioni della proponente Avv. RIZZOTTO – con il presente provvedimento si procederà alla liquidazione delle sue spettanze, riservandosi – la medesima odierna proponente - di formulare, nel proseguo, ulteriore proposta afferente i compensi dell’Avv. PALMA e sulla quale, pertanto, questa Direzione, a sua volta, si, riserva di determinarsi;

che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l’interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l’interesse del medesimo all’adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;

che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;

che trattasi di “credito/privato per rimborsi vari” , portante il “codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi” - Esercizio 2019 – Gestione Istituzionale;

**ORIZZARE** l'U.O.C. Economico-Finanziario:

ad iscrivere il superiore credito di € 21.420,00 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;

emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del “sospeso in entrata” emesso dal Cassiere Aziendale;

**SMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché adempimenti suoi propri:



**5) DISPORRE:**


- ✓ che sul bilancio aziendale vadano riversate, sia € 1.686,00, quali spese vive affrontate dall'Azienda;
- ✓ che sul bilancio aziendale vadano riversate anche € 986,70, ovvero il 5% della somma residua €19.734,00;
- ✓ che la metà della restante somma, ammontante ad € 9.373,65 (ossia 18.747,30/2) vada versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

**6) DARE MANDATO** all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incombenzi necessari affinché **siano corrisposte € 9.373,65 in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

**7) TRASMETTERE**, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti conseguenziali suoi propri;

**8) DICHIARARE** i documenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 4 parte integrante del presente atto.

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale  
Avv. Caterina Rizzotto





## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 09 GIU. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA** 19 GIU. 2019

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

### Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---